



Enasarco: novità dal 2012 – prima parte

a cura di Giuseppe Rodà – Esperto in materia previdenziale

La Fondazione Enasarco si sta attrezzando per l'attuazione del nuovo Regolamento che ha decorrenza dal 1° gennaio 2012. Tale regolamento introduce una serie di rilevanti innovazioni tra le quali possiamo segnalare: le pensioni di vecchiaia con quota 90 per gli uomini nel 2016 e per le donne nel 2020; iscrizione facoltativa alla fondazione Enasarco; rendita contributiva; ulteriore contributo annuo facoltativo e riduzione a 5 anni contro i 7 precedenti per l'autorizzazione ai versamenti volontari. Il nuovo regolamento delle attività istituzionali risulta approvato con delibere del consiglio di amministrazione dell'Enasarco n.95 del 22 dicembre 2010 e n.35 del 4 maggio 2011. Questo regolamento, che, come già visto, entrerà in vigore il 1° gennaio 2012, è stato approvato con nota del Ministero del Lavoro n.24/VI/0012674/MA004.A007/RAP-L-42 del 19 luglio 2011, di concerto con il Ministero dell'Economia, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'11 agosto 2011. Esaminiamone gli aspetti principali facendo presente che quando si parla di agenti si intendono inclusi anche i rappresentanti di commercio. In questa prima parte dell'articolo si analizzeranno gli aspetti contributivi e pensionistici, mentre nella seconda parte dell'articolo verranno analizzati i trattamenti pensionistici ai superstiti e il supplemento di pensione*.

ISCRIZIONE FACOLTATIVA

L'agente che si viene a trovare in una situazione che non stabilisca l'obbligo di iscrizione può essere autorizzato dall'Enasarco, su richiesta, all'iscrizione facoltativa con versamento, a suo esclusivo carico, del contributo. Va sottolineato che **sono obbligatoriamente iscritti all'Enasarco gli agenti e i rappresentanti di commercio che operino sul territorio nazionale in nome e per conto di preponenti italiani o di preponenti stranieri che abbiano la sede o una qualsiasi dipendenza in Italia**. Tale obbligo di iscrizione riguarda gli agenti operanti individualmente e quelli operanti in forma societaria o comunque associata, qualunque sia la configurazione giuridica assunta. Non vi è più la previsione per i preponenti stranieri che non abbiano sede o dipendenza in Italia di un atto d'obbligo al versamento dei contributi previdenziali. Va notato che resta l'applicazione delle norme dell'Unione europea e delle convenzioni internazionali in materia di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.

CONTRIBUTO PREVIDENZIALE OBBLIGATORIO

Rimane immutato l'imponibile contributivo, calcolato su tutte le somme dovute all'agente a qualsiasi titolo in dipendenza del rapporto di agenzia, anche se non ancora liquidate, con la specificazione, tuttavia, per gli agenti e preponenti **che in tale imponibile rientrano pure le somme dovute per acconti e premi**.

E

iscrizione
facoltativa

contributo
obbligatorio

* La seconda parte dell'articolo verrà pubblicata nella circolare di Lavoro e Previdenza n.47 del 5 dicembre 2011.

L'aliquota contributiva, invece, subisce una graduale **elevazione dall'attuale 13,50% al 17% nel periodo corrente dall'anno 2013 al 2020** (17% di cui 14% destinato al calcolo delle prestazioni previdenziali e il rimanente 3% per il ramo previdenza a titolo di solidarietà).

⇒ *Massimali provvigionali e minimali contributivi*

L'importo dei massimali provvigionali verrà incrementato gradualmente dal 2012 fino ad arrivare al 2015 a 37.500,00 euro per l'agente monomandatario e a 25.000,00 euro per l'agente plurimandatario. La misura dei minimali contributivi è rimasta pressoché invariata. La rivalutazione Istat di tali importi scatterà con cadenza annuale e non biennale. Per i massimali provvigionali la rivalutazione avverrà dal 2016 dopo la fine del predetto periodo transitorio. Altra novità consiste nell'obbligo per i preponenti di comunicare l'importo di tutte le provvigioni liquidate agli agenti anche quando superano i massimali provvigionali.

⇒ *Contributo per agenti operanti in forma di società di capitali*

Viene previsto il raddoppio graduale in cinque anni (dal 2012 al 2016) dell'aliquota del contributo per i rapporti di agenzia con società per azioni o a responsabilità limitata distribuendo l'aumento sugli agenti e preponenti in misura uguale. Il contributo si calcola sulla base di scaglioni di importi provvigionali su tutte le somme dovute in dipendenza del rapporto di agenzia.

⇒ *Contributo facoltativo*

Il contributo facoltativo annuo ulteriore rispetto a quello obbligatorio a carico esclusivo dell'agente ha lo scopo di aumentare il montante contributivo per la pensione o quota di pensione da calcolare con il sistema contributivo. L'entità di tale contributo facoltativo è liberamente determinata dall'agente in misura almeno pari alla metà del minimale contributo previsto per l'agente plurimandatario.

COME SI VERSANO I CONTRIBUTI

Il versamento dei contributi scatta secondo le modalità fissate dall'Enasarco.

I contributi devono pervenire all'Enasarco, salvo diversa scadenza, entro il 20° giorno del secondo mese successivo alla scadenza di ciascuno dei seguenti trimestri: 1° gennaio – 31 marzo; 1° aprile – 30 giugno; 1° luglio – 30 settembre; 1° ottobre – 31 dicembre. **L'obbligo di versamento dei contributi previdenziali obbligatori è a totale carico del preponente, il quale è esclusivo responsabile del pagamento anche per la parte a carico dell'agente.** Questa parte viene trattenuta dal preponente all'atto del pagamento delle somme alle quali si riferiscono i contributi. In nessun caso l'Enasarco è responsabile per il ritardato, omesso o incompleto versamento dei contributi.

PROSECUZIONE VOLONTARIA

Quando l'agente cessa, temporaneamente o definitivamente, l'attività e non è titolare di pensione di invalidità, inabilità o rendita contributiva può ottenere l'autorizzazione ai versamenti volontari con contributo a suo totale carico a condizione **che possieda almeno 5 anni di contributi, contro i 7 anni precedenti**, dei quali almeno 3 nel quinquennio anteriore alla cessazione dell'attività stessa. La riduzione a 5 anni di contributi per l'autorizzazione ai versamenti volontari è legata alla rendita contributiva che si può ottenere, appunto, con 5 anni di contribuzione salvo decidere, se si vuole una pensione di importo più elevato, per la prosecuzione volontaria. La richiesta di ammissione alla prosecuzione volontaria va presentata, a pena di decadenza, entro il termine di

Versamento
contributi

Versamenti
volontari

due anni decorrenti dal 1° gennaio successivo alla cessazione dell'attività. Il diritto alla prosecuzione volontaria cessa in ogni caso alla maturazione dei requisiti validi per la pensione di vecchiaia.

OMISSIONI CONTRIBUTIVE NELLE PROCEDURE CONCORSUALI

L'agente può chiedere di versare volontariamente i contributi omessi o evasi da imprese preponenti dichiarate fallite o sottoposte ad altra procedura concorsuale comprovando, con apposita documentazione, l'esistenza dell'obbligo di versamento della contribuzione omessa o evasa ed il relativo ammontare. La contribuzione volontaria non può essere autorizzata per la copertura di periodi contributivi già colpiti dalla prescrizione. La **richiesta di ammissione alla contribuzione volontaria** deve effettuarsi **entro due anni dalla data di dichiarazione di fallimento o di inizio di altra procedura concorsuale**.

Omissioni
nelle
procedure
concorsuali

I TRATTAMENTI PENSIONISTICI

L'Enasarco corrisponde le seguenti prestazioni previdenziali: le pensioni di vecchiaia, di invalidità, di inabilità, ai superstiti e la rendita contributiva (nuova prestazione decorrente dal 1° gennaio 2012). È interessante definire ai fini della maturazione dei requisiti pensionistici e per la determinazione della relativa misura l'anzianità contributiva, la provvigione, il montante contributivo individuale e il coefficiente di trasformazione.

Trattamenti
pensionistici

**anzianità
contributiva**



si intende il numero di anni o di frazioni trimestrali di anno coperti dai contributi previdenziali, non inferiori al minimale contributivo, con riferimento all'anno o al trimestre per il quale i contributi sono stati versati. In caso di inizio o di cessazione del rapporto di agenzia in corso d'anno, l'anzianità contributiva utile per la pensione viene rapportata ai trimestri di effettiva durata del rapporto stesso. I contributi dovuti per somme riguardanti affari per i quali il diritto alla provvigione risulti maturato dopo la cessazione del rapporto sono acquisiti e riferiti, nei limiti del massimale, al trimestre nel quale il rapporto è cessato;

provvigione



si intende l'importo delle somme sulle quali sono stati calcolati i contributi versati e pervenuti;

**montante
contributivo
individuale**



si intende il complesso dei contributi annualmente incrementato su base composta al 31 dicembre di ciascun anno, con esclusione della contribuzione dello stesso anno sulla base di determinati tassi di capitalizzazione. In proposito va segnalata la novità dal 2012 di una retrocessione di un rendimento minimo garantito dell'1,5% sulla base del quale viene stabilita la costituzione di un apposito fondo alimentato dal 10% dei rendimenti non attribuiti ai montanti contributivi individuali:

coefficiente di trasformazione



si intende il coefficiente contenuto nella tabella allegata al regolamento relativo all'età dell'iscritto al momento del pensionamento. Questa tabella parte da 40 anni con un coefficiente di trasformazione di 3,0664 per arrivare al coefficiente di 11,1085 all'età di 80 anni. Il coefficiente di trasformazione viene rapportato alle frazioni di anno con aumento pari al prodotto di un dodicesimo della differenza tra i coefficienti di trasformazione corrispondenti alle età immediatamente superiore ed inferiore a quella dell'iscritto ed il numero dei mesi costituenti la frazione di anno.

PENSIONE DI VECCHIAIA

⇒ *Requisiti per la pensione di vecchiaia*

Il diritto a una pensione annua di vecchiaia reversibile spetta all'agente, in possesso dei seguenti requisiti:

- età pensionabile di 65 anni per gli uomini mentre per le donne è stato previsto un aumento graduale dell'età pensionabile fino a pervenire nel 2020 a 65 anni;
- minimo contributivo sul proprio conto personale di 20 anni;
- la quota 90 e cioè la somma tra gli anni compiuti di età anagrafica e l'anzianità contributiva posseduta. Questa quota debutta con il nuovo regolamento con un regime transitorio di elevazione graduale dal 2012 al 2020. Per gli uomini la **quota 90 si raggiunge nel 2016 mentre per le donne del 2020**. La quota nel 2012 per gli uomini è di 86 (65 età più 21 anni di anzianità contributiva) mentre per le donne è di 82 (61 anni di età più 21 di anzianità contributiva). Nel 2020 per la donna si considera l'età di 65 anni con l'anzianità contributiva minima di 25 anni per poter ottenere la pensione di vecchiaia con la quota 90. Per gli agenti che abbiano cessato la contribuzione obbligatoria o volontaria con almeno 20 anni di anzianità contributiva hanno la facoltà di chiedere entro tre anni dal 2012 di essere ammessi al versamento dei contributi volontari necessari al raggiungimento della quota per la pensione di vecchiaia.

⇒ *Aspettativa di vita*

L'articolo 49 del nuovo regolamento si occupa dell'adeguamento dell'età pensionabile e dei coefficienti di trasformazione all'aspettativa di vita. A decorrere dal 2015 e successivamente con cadenza triennale l'Enasarco procede alla verifica dell'aspettativa di vita degli agenti con conseguente eventuale adeguamento del requisito dell'età pensionabile minima e dei coefficienti di trasformazione. Tale meccanismo di adeguamento viene previsto nel rispetto dei principi dettati dagli articoli 12 *bis*, 12 *ter*, 12 *quater* e 12 *quinqies* della L. n.122 del 30 luglio 2010.

⇒ *Calcolo della pensione di vecchiaia*

Per tutti gli agenti iscritti alla Fondazione, relativamente ai contributi dovuti a partire dal 1° gennaio 2004, l'importo della pensione annua di vecchiaia viene determinato con il sistema di calcolo contributivo. Tale importo si ottiene moltiplicando il montante contributivo individuale per il coefficiente di trasformazione del capitale in rendita in relazione all'età dell'iscritto al momento del pensionamento. Il montante contributivo individuale è dato dall'ammontare dei contributi versati nell'anno sommato all'importo dei contributi accantonato per gli anni precedenti.

PENSIONE
DI
VECCHIAIA

Calcolo
della
pensione

Il tasso annuo di capitalizzazione previsto dall'art.1, co.9, della L.335/95 (variazione media quinquennale del prodotto interno lordo nominale appositamente calcolato dall'ISTAT) non si applica ai contributi dell'anno in corso ma all'accantonamento contributivo degli anni precedenti (ad es.: a dicembre 2011 si rivaluterà con il tasso di capitalizzazione l'ammontare dei contributi dell'anno 2010 e non anche i contributi versati nel 2011). La pensione viene ripartita in 13 mensilità.

⇒ *Agenti iscritti anteriormente al 1° gennaio 2004*

Per gli agenti iscritti alla Fondazione antecedentemente al 1° gennaio 2004 la pensione di vecchiaia viene determinata, con il criterio del pro-rata temporis, dalla somma delle seguenti tre quote (A, B e C).

Quota A	Tale quota corrisponde ai contributi acquisiti antecedentemente al 1° ottobre 1998 (data di entrata in vigore del precedente Regolamento) e viene calcolata, con riferimento alla data di pensionamento, secondo il sistema all'epoca in vigore.
Quota B	Tale quota ha per oggetto i contributi maturati dal 1° ottobre 1998 al 31 dicembre 2003 e viene calcolata secondo i criteri di liquidazione contenuti nel previgente Regolamento.
Quota C	Calcolata secondo l'art.18 del nuovo Regolamento (sistema contributivo) per anzianità contributive maturate dal 1° gennaio 2004.

Per le quote "A" e "B" della pensione scatta un aumento del 2% del trattamento pensionistico per ogni anno di anzianità contributiva eccedente il quarantesimo.

**QUOTA "A" - LA QUOTA "A" DELLA PENSIONE DI VECCHIAIA, SECONDO I
PREVIGENTI CRITERI, SI OTTIENE:**

si considerano i contributi riferiti ai 10 anni anteriori all'ultimo versamento utile ai fini dell'anzianità contributiva e pervenuto entro la data del raggiungimento del diritto;

si provvede, una volta determinato così il decennio, a trasformare i contributi in provvigioni moltiplicando per 100 e dividendo per 6 i contributi riferiti a periodi precedenti il 1° ottobre 1978, dividendo per 8 quelli riferiti a periodi fino al 30 giugno 1983, dividendo per 10 quelli riferiti a periodi fino al 30 settembre 1998 e dividendo per 11,50 quelli riferiti a periodi successivi (dal 1° luglio 1998 in poi);

si ricercano i tre anni consecutivi (anche non consecutivi se i tre anni consecutivi non sono presenti nel decennio), nell'arco del predetto decennio, con importi più elevati di provvigioni; si sommano tali importi e si divide il tutto per 3, ottenendo così la media provvigionale annua calcolata sul miglior triennio dell'ultimo decennio;

la media provvigionale annua viene moltiplicata per 70 e divisa per 100 e il risultato a sua volta diviso per 40 (determinazione del 70% della provvigione diviso 40). L'importo risultante, corrispondendo alla pensione per un anno di contribuzione va moltiplicato per l'anzianità contributiva complessivamente riconosciuta all'interessato fino al 30 settembre 1998. La cifra ottenuta viene divisa per tredici e corrisponde all'importo mensile lordo della quota "A" della pensione di vecchiaia (con eventuali riduzioni stabilite dall'art.25 della L. n.12/73).

**Iscrizioni
antecedenti
al 1°
gennaio
2004**

QUOTA "B" - SONO DUE I PERNI SUI QUALI RUOTA ESSENZIALMENTE IL CALCOLO DELLA QUOTA "B" DELLA PENSIONE: MEDIA PROVVISORIALE ANNUA E ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA.

La *media provvisoriale annua* viene determinata prendendo in considerazione la più elevata fra le medie annue delle provvigioni liquidate, per le quali siano stati effettivamente versati contributi obbligatori o volontari, calcolate nel quindicennio precedente l'ultimo versamento. Questo traguardo dei 15 anni sarà, però, raggiunto con la gradualità (aumento da 5 a 15 anni in ragione di due anni ogni anno partendo dal 1998) indicata nello schema seguente.

Anni	Periodo di riferimento per la determinazione della media provvisoriale annua
1998	5 anni
1999	7 anni
2000	9 anni
2001	11 anni
2002	13 anni
2003 e successivi	15 anni

L'*anzianità contributiva* è costituita dagli anni e frazioni trimestrali, riferiti a periodi dal 1° ottobre 1998, per i quali siano stati versati contributi obbligatori o volontari, fino a un massimo complessivo di 40 anni di contribuzione (ivi compresi gli anni di contributi fino al 30 settembre 1998 relativi alla quota "A" della pensione).

Va registrata la novità che nel calcolo delle quote A e B di pensione non si terrà conto degli aumenti dei massimali provvisori intervenuti per effetto del regolamento nuovo del 2012. Tali aumenti, invece, avranno effetto positivo per il calcolo della pensione o quota di pensione contributiva.

⇒ *Entità della media provvisoriale annua*

La pensione nei confronti degli iscritti con media provvisoriale annua fino a 6.198,00 euro (12 milioni di vecchie lire), è pari a tanti quarantesimi del 70% di tale media provvisoriale annua, calcolata su tutti gli anni e frazioni trimestrali per i quali risultino versati i contributi obbligatori o volontari, fino a un massimo di 40 quarantesimi.

Ecco lo sviluppo contabile:

$$6.198,00 \times 70 : 100 = 4.338,60 : 40 = 108,46 \text{ euro}$$

Dove **108,46 euro** è il valore da moltiplicare per l'*anzianità contributiva*.

Lo stesso risultato si ottiene moltiplicando i 12.000.000 per il coefficiente pensionistico 1,75%.

Quando la media provvisoriale annua risulti superiore a 6.198,00 euro, la pensione viene determinata moltiplicando la media provvisoriale annua per l'*anzianità contributiva* e i coefficienti pensionistici riportati nel seguente schema.

Media provvigionale annua	Coefficienti pensionistici
Fino a € 6.198,00 (fino a lire 12.000.000)	1,75%
Da € 6.198,01 (lire 12.000.001) a € 9.297,00 (lire 18.000.000)	1,55%
Da € 9.297,01 (lire 18.000.001) a € 12.395,00 (lire 24.000.000)	1,35%
Da € 12.395,01 in poi (oltre lire 24.000.000)	1,15%

⇒ *I coefficienti di rivalutazione delle provvigioni*

Va notato che le provvigioni assoggettate a contributi previdenziali rientranti nel calcolo della media provvigionale vengono rivalutate, non oltre il massimale di contribuzione in vigore alla data di decorrenza della pensione, in misura corrispondente alla variazione dell'indice annuo dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati, stabilito dall'ISTAT, tra l'anno solare di ricezione dei contributi e quello precedente la decorrenza della pensione. Non vanno rivalutate le provvigioni relative all'anno di decorrenza della pensione e quello precedente. Sarà compito del consiglio di amministrazione della Fondazione redigere e aggiornare, entro il 31 maggio di ciascun anno, sulla base dei dati pubblicati dall'ISTAT, apposita tabella dei coefficienti di rivalutazione riguardanti ogni anno.

⇒ *Domanda di pensione di vecchiaia e decorrenza*

La domanda di pensione di vecchiaia, compilata in ogni parte del modello predisposto dalla Fondazione (compresa la sottoscrizione), va inoltrata alla sede della Fondazione di Roma, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, oppure con altro mezzo stabilito dalla Fondazione medesima. Fa fede la data di inoltro della raccomandata all'ufficio postale o quella attestata altrimenti dalla Fondazione. **La pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di raggiungimento del diritto, con pagamento degli arretrati senza interessi, quando la relativa domanda risulti presentata entro un anno dalla data di maturazione del diritto.** La domanda inoltrata dopo il predetto anno determina la decorrenza dal mese successivo alla data di inoltro e viene liquidata nella misura dovuta all'atto della maturazione del diritto, con la maggiorazione del 3% per ogni anno intero di ritardo. Per agevolare gli iscritti l'Enasarco (ordine di servizio n.7/2004) ha stabilito che equivale all'invio della domanda mediante raccomandata con avviso di ricevimento la presentazione della domanda stessa anche a mano, con rilascio di ricevuta, presso gli uffici della Fondazione.

RENDITA CONTRIBUTIVA

Gli agenti, iscritti all'Enasarco a partire dal 1° gennaio 2012, se in possesso di un'anzianità contributiva minima di almeno 5 anni, potranno ottenere, a decorrere dal 2020, la corresponsione, al compimento dei 65 anni di età, di una rendita reversibile calcolata con il metodo contributivo ridotta in misura pari al 2% per ciascuno degli anni mancanti al raggiungimento della quota 90 salvo che non intendano accedere al versamento volontario dei contributi.

PENSIONE DI INVALIDITA'

Gli agenti hanno diritto alla pensione di invalidità se in possesso dei seguenti requisiti:

- essere invalidi permanentemente, cioè quando, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, insorto o aggravatosi dopo l'inizio del rapporto assicurativo,

Decorrenza della pensione di vecchiaia

RENDITA

PENSIONE DI INVALIDITA'

abbiano subito una riduzione nella propria attività lavorativa nell'attività di agenzia in misura pari ad almeno i due terzi della capacità di lavoro (67 per cento);

- possedere almeno 5 anni coperti di contributi obbligatori di cui almeno 3 nel quinquennio precedente la presentazione della domanda di pensione.

La pensione decorre **dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda**, facendo salvo il diverso accertamento medico in relazione alla data di insorgenza dell'invalidità pensionabile.

La decorrenza viene posticipata, infatti, al primo giorno del mese successivo alla data di insorgenza dell'invalidità quando, a seguito di accertamento medico, risulti che l'invalidità sia intervenuta successivamente alla presentazione della domanda e a condizione che alla data dell'insorgenza dell'invalidità esistano i predetti requisiti contributivi.

PENSIONE DI INABILITA'

Gli agenti di commercio per ottenere, su domanda, la pensione di inabilità devono possedere i seguenti requisiti:

- essere permanentemente e assolutamente inabili, cioè trovarsi, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa;
- possedere almeno 5 anni di anzianità contributiva obbligatoria (non sono, quindi, utili i contributi volontari) dei quali almeno uno nel quinquennio antecedente la presentazione della domanda di pensione; l'anno nel quinquennio non è richiesto nel caso di inabilità sopraggiunta per aggravamento dello stato di salute del pensionato di invalidità;
- cessazione di tutti i contratti di agenzia e rappresentanza.

La pensione di inabilità **decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda**.

Può accadere, però, che lo scioglimento dell'ultimo rapporto di agenzia o rappresentanza si venga a verificare in un momento successivo a quello di presentazione della domanda. In questo caso la decorrenza della pensione scatterà dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è avvenuto lo scioglimento dell'ultimo rapporto di agenzia o rappresentanza. Il diritto alla pensione di inabilità si estingue con la ripresa dell'attività lavorativa. Questa circostanza va tempestivamente comunicata all'Enasarco.

La pensione di inabilità viene calcolata secondo i criteri contenuti nell'articolo 18, commi 1, 2 e 3 del nuovo Regolamento sulla base degli anni per i quali siano stati effettivamente versati i contributi. L'Enasarco ha precisato che quando l'evento invalidante si verifichi prima dei 40 anni di età del pensionando, verrà applicato comunque il coefficiente di trasformazione corrispondente ai 40 anni (come da tabella allegata al Regolamento avente decorrenza dal 1° gennaio 2012). La pensione di invalidità viene proporzionata al grado di riduzione della capacità lavorativa. Va sottolineato che la Fondazione ha stipulato con l'Inail il 25 febbraio 2004 una convenzione per gli accertamenti medico-legali riguardanti le richieste di pensione di inabilità e/o invalidità da parte degli agenti e rappresentanti di commercio. Così gli accertamenti possono avvenire in località prossime alla residenza degli interessati tenuto conto della capillare presenza dell'Inail sul territorio nazionale.

Al co.3 dell'art.21 del nuovo regolamento viene precisato il diverso meccanismo

**PENSIONE
DI
INABILITA'**

con il quale opera la contribuzione pervenuta successivamente al pensionamento di invalidità o inabilità per la pensione contributiva rispetto alla pensione calcolata con il sistema del pro-rata.

▶ **Nel primo caso (calcolo contributivo)** la contribuzione successiva al pensionamento di invalidità o inabilità determina, al raggiungimento dei requisiti pensionistici di vecchiaia, la liquidazione di un'ulteriore prestazione pensionistica, sempre calcolata con il sistema contributivo, ma sulla base dei soli contributi pervenuti successivamente al primo pensionamento. E questo per evitare confusione fra i nuovi contributi e quelli già utilizzati per effetto della trasformazione del montante contributivo in pensione di invalidità o inabilità. In altri termini la prestazione finale sarà determinata fra la rendita pensionistica d'invalidità o inabilità in godimento e la rendita pensionistica di vecchiaia calcolata sulla base del solo montante contributivo accumulato successivamente al primo pensionamento.

▶ **Nel secondo caso, per le quote A e B**, si provvede, come già stabilito dalla legge n.12 del 2 febbraio 1973 e dai precedenti regolamenti, al ricalcolo della prestazione pensionistica sulla base dei nuovi contributi (miglior triennio provvisorio nel decennio antecedente l'ultimo contributo utile per la pensione di vecchiaia e così via); per la quota C si procede, invece, alla somma della sola parte di prestazione contributiva già in godimento con quella calcolata sulla base del montante accumulato successivamente. Viene fatta salva, nella pensione pro-rata, la corresponsione della prestazione migliore fra quella già usufruita e quella derivante dalla trasformazione della pensione di invalidità o di inabilità in vecchiaia.

⇒ *Accertamento e verifica dello stato di invalidità e di inabilità*

L'articolo 22 del nuovo regolamento chiarisce ed integra le precedenti disposizioni e lo svolgimento del procedimento di accertamento o verifica successiva dei requisiti sanitari. In proposito in sintesi va notato quanto segue: il riconoscimento del requisito sanitario utile per la pensione d'invalidità anche quando sia stata chiesta la pensione di inabilità; richiesta di collegio medico entro 30 giorni e oneri per il terzo medico arbitro a carico della parte soccombente o di entrambe in caso di soccombenza parziale: sospensione dal trattamento pensionistico nell'ipotesi di rifiuto dell'invalido o inabile a sottoporsi a visita di verifica e decadenza dalla prestazione nel caso di rifiuto persistente per oltre 90 giorni dalla data di sospensione.

I REQUISITI DEI TRATTAMENTI DI INVALIDITÀ

Tipologia pensione	Requisito sanitario	Requisito contributivo
Pensione di inabilità	Inabilità consistente nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgimento di qualsiasi attività lavorativa a causa di infermità o difetto fisico o mentale.	Possesso di almeno 5 anni di anzianità contributiva di cui uno nell'ultimo quinquennio.
Pensione di invalidità	Riduzione della propria capacità lavorativa nell'attività di agente o rappresentante effettivamente esercitata, pari a due terzi della capacità di lavoro, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, insorto o aggravatosi dopo l'inizio del rapporto assicurativo.	Possesso di almeno 5 anni, coperti da contributi obbligatori di cui almeno 3 nell'ultimo quinquennio.